

Bollo

Allo SPORTELLO DELL'EDILIZIA
del COMUNE DI IMOLA

OGGETTO: richiesta convenzionamento del costo di costruzione art. 30 comma 3° L.R. n. 31/02.

Il sottoscritto _____ residente a _____ in Via
_____ n. _____ (Tel. _____),

CHIEDE

di poter convenzionare ai sensi dell'art. 30 L.R. 31/02 (ex artt. 7 e 8 L. 10/77) n. _____ alloggi
siti _____

DICHIARA

- 1) di essere a conoscenza che il rilascio del permesso di costruire potrà avvenire solo a seguito del perfezionamento della convenzione o dell'atto d'obbligo;
- 2) di essere a conoscenza che gli alloggi oggetto di convenzione devono avere i requisiti dell'edilizia residenziale pubblica così come stabiliti nella delibera C.C. 332 del 20/12/1999;
- 3) di assumere tutte le spese necessarie al perfezionamento dell'atto davanti al Notaio

Allega a tal fine, la seguente documentazione sottoscritta da tecnico abilitato:

- 1) computo metrico
- 2) calcolo della superficie complessiva ai sensi dell'art. 2 del D.M. 10/05/77
- 3) determinazione prezzo massimo complessivo di cessione alloggi

Distinti saluti.

Data _____

(firma)

Determinazione delle componenti del prezzo di cessione degli alloggi

Il prezzo massimo complessivo di cessione degli alloggi che compongono l'edificio, riferito alla superficie complessiva Sc, determinata ai sensi dell'art. 2 del D.M. 801/77, al netto dell'IVA e di ogni altro onere fiscale, è costituito dalle seguenti voci:

- a) lire/euro, quale valore reale dell'area determinato con una delle seguenti modalità alternative:
- in misura non superiore al 20% del costo di costruzione definito dal Comune con delibera n. del, in recepimento della vigente delibera del Consiglio Regionale sul costo di costruzione (L. 10/77, art. 8 comma 2);
 - in misura pari al valore denunciato in occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio antecedente alla data di stipula della convenzione, su richiesta specifica del concessionario, anche in caso di intervento sul patrimonio edilizio esistente (L. 10/77, art. 8 comma 3, modificato con L. 47/88, art. 14);
 - in misura pari al valore convenuto con il Comune nel caso in cui il terreno sia di proprietà del concessionario ovvero si tratti di intervento sul patrimonio edilizio esistente (L. 10/77, art. 8, comma 3; L. 179/92, art. 23 comma 6; delibera CER 04.11.93 punto 4);
- b) lire/euro per i nuovi edifici quale costo di costruzione inteso come valore effettivo dell'intervento risultante da contratto di appalto, piano finanziario ovvero preventivo asseverati da un tecnico;
(oppure):
lire/euro per gli interventi sugli edifici esistenti, quale costo di recupero determinato in base ai progetti presentati;
- c) lire/euro quale costo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'art. 5 della L. 10/77, determinato con riferimento alla normativa regionale sugli oneri di urbanizzazione così come recepita con delibera comunale n. del
- d) lire/euro per spese generali, fra cui quelle tecniche, promozionali, commerciali, oneri finanziari, ecc., non superiore al 18% del costo di costruzione di cui alla precedente lettera b).

Prezzo di cessione degli alloggi

Il prezzo di cessione degli alloggi di cui alla presente convenzione, ottenuto dividendo il prezzo massimo complessivo di cui al precedente art. 5 per la superficie complessiva Sc, è determinato in £/euro al mq. di Sc., in conformità a quanto stabilito dal Consiglio Comunale con deliberazione n. del

Detto prezzo può essere considerato "medio" e potrà pertanto variare in diminuzione od in aumento per ciascun alloggio in misura non superiore al 10% dello stesso, in funzione delle caratteristiche intrinseche degli alloggi, fermo restando il prezzo massimo complessivo di cui al primo comma.

Il prezzo di cessione degli alloggi così determinato comprende ogni onere che dovesse insorgere successivamente alla consegna dell'alloggio e comunque fino all'atto definitivo di cessione in proprietà. A richiesta dell'acquirente e previa comunicazione al Comune, il concessionario può apportare migliorie e adattamenti a condizione che il costo di tali migliorie non comporti un aumento del costo superiore al 5% del costo di cui alla lettera b) del precedente art. 5.